



# Comune di Foiano della Chiana

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/06/2021

### DELIBERAZIONE N. 34

**OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021 e determinazione scadenze TARI anno 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SONNATI FRANCESCO	Si	
Consigliere	FRANCI JACOPO	Si	
Consigliere	COREI GABRIELE	Si	
Consigliere	RUBEGNI EVA	Si	
Consigliere	BIGLIAZZI ELENA	Si	
Consigliere	DORINI VITTORIO	Si	
Consigliere	GALANTINI CLAUDIO	Si	
Consigliere	CASSIOLI FRANCESCA	Si	
Consigliere	CORTI CATERINA	Si	
Consigliere	MENCUCCI GIANLUCA		Si
Consigliere	DONNINI RENATO	Si	
Consigliere	BRINI GABRIELE	Si	
Consigliere	CIAMPA GIOVANNI	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

Assume la Presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa la Dott.ssa Macchiarelli Cinzia, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Interviene il Consigliere DONNINI: il nostro voto sarà contrario.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale il quale precisa che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTI** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

*654 bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...»*

## VISTO

- ☐ l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;*
- ☐ l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra*

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

**RICHIAMATO** l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

**DATO ATTO** che questa Amministrazione Comunale per l'anno 2020 ha optato per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. sopra richiamato ed ha approvato le tariffe ed il PEF per l'anno 2020 rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2020 e n. 40 del 30.12.2020;

**DATO ATTO**, inoltre, che

- ☐ in data odierna sono stati approvati rispettivamente la modifica al Regolamento TARI ed il PEF 2021;
- ☐ il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

**EVIDENZIATO** che a seguito dell'istituzione del servizio di raccolta porta a porta è stato modificato l'art. 19, comma 3, del Regolamento approvato in data odierna e alla data del 31 maggio 2021, come comunicato a questo Ufficio dall'Assessore ai Tributi, è stata completata l'attivazione del suddetto servizio su tutto il territorio comunale, pertanto, dalla data del 1 giugno 2021 viene eliminata la riduzione del 60% della tariffa per quegli immobili siti fuori del perimetro di raccolta;

**RICHIAMATI**

- ☐ l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- ☐ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- ☐ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**RICHIAMATO** l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- 1- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- 2- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- 3- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”;*

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* ed in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**VISTO** l'art. 6, comma 1 e 2, del D.L. 73/201 (cosiddetto decreto sostegni bis) il quale dispone che:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021”*;

**VISTA** la nota IFEL del 16 giugno 2021, avente ad oggetto: *“Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni”* nella quale si legge *“Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le*

*“categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.....Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione. La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa. Inoltre, in presenza di eventuali congruagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile—per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020 —anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti....”;*

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»* ;

**RICHIAMATO** l'art. 24 del vigente Regolamento TARI in base al quale *“1. Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione del tributo con riferimento alle utenze non domestiche di cui alle categoria individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 13 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.*

*2. La percentuale di riduzione e le categorie che saranno oggetto di tale riduzione verranno definite con la delibera di determinazione delle tariffe per l'anno 2021 nella quale verranno anche approvati i limiti di spesa complessivi da iscrivere a bilancio.”*

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**DATO ATTO** che l'art. 8 del vigente Regolamento TARI demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto che svolge il servizio, piano finanziario che è stato validato dall'ATO Rifiuti Toscana Sud con DDG 92/2021 e DDG 133/2021;

**VISTO** l'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale, tra l'altro: *“...Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrali.....”;*

**DATO ATTO** che l'art. 28 del vigente Regolamento TARI dispone che *“1) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti .....stabilendo il numero e le scadenze di pagamento consentendo almeno due rate a scadenza semestrale.....2) Unitamente al provvedimento di approvazione delle tariffe, verranno stabiliti il numero delle rate e la relativa scadenza...”;*

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013 ed in via derogatoria all'ordinaria previsione regolamentare, di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

PRIMA RATA scadenza 30 settembre 2021

SECONDA RATA scadenza 4 dicembre 2021

procedendo ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento unico con allegati tre modelli, di cui uno complessivo per il versamento della tassa in un'unica soluzione entro il 30.09.2021, uno per il versamento in acconto da versare entro il 30.09.2021, pari alla metà dell'importo dovuto, ed uno per il versamento a saldo da versare entro il 04.12.2021;

**EVIDENZIATO** che il Comune vuole concedere alle utenze non domestiche, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del D.L. 73/201 (cosiddetto decreto sostegni bis), una riduzione di circa il 12,5% sull'importo totale del tributo (parte fissa e parte variabile), per le

categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25 e che tale agevolazione è applicata d'ufficio i cui avvisi avranno scadenza nei mesi di settembre e dicembre 2021 come sopra specificato;

**DATO ATTO** che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI / IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021 che stimano per il Comune di Foiano della Chiana la somma di circa € 121.232,00;

**CONSIDERATO** che le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere determinate, ai sensi dell'art. 1, comma 863, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in base al quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 26 del 29/09/2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020 applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**VISTA** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per il 2021, di cui al prospetto allegato sotto la lettera A) (utenze domestiche e non domestiche);

**RITENUTO** al fine di permettere il regolare invio degli avvisi di pagamento ed in considerazione della particolare congiuntura economica di stabilire, a norma dell'art. 25 del regolamento, per l'anno 2021 due rate di pagamento con scadenza della prima rata al 30/09/2021 e della seconda rata al 04/12/2021;

**RICHIAMATA** la nota inviata dall'ATO Rifiuti Toscana Sud in data 17.06.2021, prot.n.9029 a seguito della quale il Direttore Generale precisa che *".....la normativa ARERA disciplina la ripartizione tra costi fissi e costi variabili a livello di PEF ANTE DETRAZIONI senza quindi disporre alcuna prescrizione in ordine all'attribuzione delle Detrazioni tra componente fissa e componente variabile, che rileva invece sul calcolo finale delle tariffe. Pertanto, rientra nell'autonomia delle singole Amministrazioni Comunali, a cui competono le determinazioni in materia tariffaria, l'attribuzione delle Detrazioni, in riduzione del valore del PEF, tra componente fissa e componente variabile da utilizzare nel calcolo delle tariffe...."*

**VISTO** l'allegato 5 alla delibera di approvazione del PEF 2021 nel quale sono stati riportati i costi fissi ed i costi variabili nella seguente ripartizione:

COSTI FISSI	€ 1.452.286,00
COSTI VARIABILI	€ 750.627,00
TOTALE PEF 2021 ANTE DETRAZIONI	€ 2.202.913,00
DETRAZIONI	€ 207.149,00
<b>TOTALE PEF 2021</b>	<b>€ 1.995.764,00</b>

**RITENUTO**, opportuno, portare in detrazione dei costi variabili l'importo di € 207.149,00 con la seguente ripartizione tra costi fissi e costi variabili:

COSTI	IMPORTO PEF 2021
COSTI FISSI	1.452.286,00
COSTI VARIABILI (750.627,00 – 207.149,00)	543.478,00
<b>TOTALE PEF 2021</b>	<b>1.995.764,00</b>

**DATO ATTO** che è stata individuata per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come di seguito indicata:

UTENZE	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
DOMESTICA	55%	25%
NON DOMESTICA	45%	75%

TOTALE	100%	100%
--------	------	------

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."* e che... *"...a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione ...provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia..."*;

**DATO ATTO** che, così come comunicato dalla Provincia di Arezzo in data 17.12.2020, prot.n. 18385 (Decreto del Presidente n. 141 del 23/10/2020), rimane confermato anche per l'anno 2021 il Tributo per l'Esercizio di Funzioni di tutela Ambiente (TEFA) nella misura del 4,70%, ai sensi dell'art.19 del DLgs. 504/1992;

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato di circa € 121.232,00 il cui importo è inserito in apposito capitolo in uscita del Bilancio 2021-2023;

**CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2022-2023, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021;

**ACQUISITO** il parere formulato, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere formulato, allegato al presente provvedimento, dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**PRECISATO** che sul presente atto è stato acquisito, nella seduta del 28/06/2021, il parere della Commissione Consiliare Attività produttive, affari tributari, finanziari e bilancio;

Con il seguente risultato di votazione reso per alzata di mano:

Presenti: 12  
 Astenuti: //  
 Votanti: 12  
 Voti favorevoli: 9  
 Voti Contrari: 3 (Donnini, Brini, Ciampa)

## DELIBERA

- di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che per l'anno 2021 l'importo complessivo del PEF 2021 è pari ad € 1.995.764,00 da ripartire tra costi fissi e costi variabili come di seguito indicato:

COSTI	IMPORTO PEF 2021
COSTI FISSI	1.452.286,00
COSTI VARIABILI (750.627,00 – 207.149,00)	543.478,00
<b>TOTALE PEF 2021</b>	<b>1.995.764,00</b>

- di dare atto che stata individuata per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze

non domestiche come di seguito indicata:

UTENZE	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
DOMESTICA	55%	25%
NON DOMESTICA	45%	75%
TOTALE	100%	100%

4. di approvare per l'anno 2021 l'impianto tariffario della TARI relativo alle utenze domestiche e non domestiche riportate nel prospetto allegato sotto la lettera A);
5. di dare atto, inoltre, che il Comune vuole concedere alle utenze non domestiche, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del D.L. 73/201 (cosiddetto decreto sostegni bis), una riduzione di circa il 12,50% sull'importo totale del tributo (parte fissa e parte variabile), per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25 e che tale agevolazione è applicata d'ufficio i cui avvisi avranno scadenza nei mesi di settembre e dicembre 2021 come sotto specificato;
6. di dare atto, ancora che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, pari ad una stima di circa euro 121.232,00, è assicurata da risorse appositamente stanziare e relative al fondo funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020;
7. che in conseguenza dell'approvazione del presente atto sono apportate le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 nella seduta del presente Consiglio Comunale;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013 ed in via derogatoria all'ordinaria previsione regolamentare, di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI:
- PRIMA RATA scadenza 30 settembre 2021
- SECONDA RATA scadenza 4 dicembre 2021
- procedendo ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento unico con allegati tre modelli, di cui uno complessivo per il versamento della tassa in un'unica soluzione entro il 30.09.2021, uno per il versamento in acconto da versare entro il 30.09.2021, pari alla metà dell'importo dovuto, ed uno per il versamento a saldo da versare entro il 04.12.2021;
9. di quantificare in € 1.995.764,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2021, capitolo di entrata n. 1081 del Bilancio di previsione 2021, con il quale si provvede alla copertura dei costi del servizio quale risulta dal Piano Economico Finanziario anno 2021;
10. di dare atto che il Tributo per l'Esercizio di Funzioni di tutela Ambiente (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 4,70%, come comunicato dalla Provincia di Arezzo in data 17.12.2020, prot.n. 18385 (Decreto del Presidente n. 141 del 23/10/2020);
11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12

Astenuti: //

Votanti: 12

Voti favorevoli: 9



Voti Contrari: 3 (Donnini, Brini, Ciampa)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'esposizione e la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno sono state integralmente acquisite mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del Servizio Segreteria.

ATS Prot. in arrivo N.0004163 del 12-07-2021

## Letto, approvato e sottoscritto

<b>Il Presidente</b> <b>Sonnati Francesco</b>	<b>Il Segretario Comunale</b> <b>Dott.ssa Macchiarelli Cinzia</b>
--	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Foiano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

ATS Prot. in arrivo N.0004163 del 12-07-2021

**TARIFFE TA.RI. 2021**  
**UTENZE DOMESTICHE**

<b>Cod.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa Euro</b>	<b>Quota variabile Euro</b>	<b>Totale tariffa fissa + variabile Euro</b>	<b>Coefficiente applicato Ka</b>	<b>Coefficiente applicato Kb</b>
D01	domestica 1 comp	1,3169	17,5939	€ 18,9108	0,86	1
D02	domestica 2 comp	1,4394	31,6691	€ 33,1085	0,94	1,8
D03	domestica 3 comp	1,5619	40,466	€ 42,0279	1,02	2,3
D04	domestica 4 comp	1,6844	52,7818	€ 54,4662	1,10	3
D05	domestica 5 comp	1,7916	63,3381	€ 65,1297	1,17	3,6
D06	domestica 6 comp	1,8835	72,1351	€ 74,0186	1,23	4,1

**TARIFFE TA.RI. 2021**  
**UTENZE NON DOMESTICHE**

Cod.	Categoria	Quota fissa Euro	Quota variabile Euro	Totale tariffa fissa + variabile Euro	Coefficiente applicato Kc	Coefficiente applicato Kd
N01	Musei, bibliot.,scuole,assoc.,luoghi culto	1,3410	0,9025	€ 2,2435	0,6	6,21
N03	Autorim. e magazz. senza vendita diretta	1,2740	0,7673	€ 2,0413	0,57	5,28
N04	Campeggi.distr.carb.,impianti sportivi	1,9892	1,1902	€ 3,1794	0,89	8,19
N06	Esposizioni, autosaloni	1,3857	0,8182	€ 2,2039	0,62	5,63
N07	Alberghi CON ristorante	2,6597	1,5913	€ 4,2510	1,19	10,95
N08	Alberghi SENZA ristorante	2,0786	1,2469	€ 3,3255	0,93	8,58
N09	Case di cura e riposo	3,2855	2,0345	€ 5,3200	1,47	14
N10	Ospedali	3,6879	3,4151	€ 7,1030	1,65	23,5
N11	Uffici, agenzie	2,8385	1,7003	€ 4,5388	1,27	11,7
N12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,6597	1,7192	€ 4,3789	1,19	11,83
N13	Negozi abbigl.,calzature, librer.,ferramenta	2,5703	1,5666	€ 4,1369	1,15	10,78
N14	Edicola,farmacia,tabacchi,plurilicenze	2,9503	1,9183	€ 4,8686	1,32	13,2
N15	Negozi filatelia,tessuti e tende, tappeti	1,9669	1,1350	€ 3,1019	0,88	7,81
N17	Botteghe artigiane:parrucchiere, estetista	2,7044	1,5346	€ 4,2390	1,21	10,56
N18	Botteghe artigiane:falegname, fabbro...	2,4362	1,4547	€ 3,8909	1,09	10,01
N19	Carrozz.,autofficine, elettrauto	3,1067	1,7584	€ 4,8651	1,39	12,1
N20	Attiv.indutr.con capannoni di produzione	2,1904	1,3108	€ 3,5012	0,98	9,02
N21	Attiv.artig. Produzioni beni specifici	2,1680	1,2919	€ 3,4599	0,97	8,89
N22	Ristor.,trattorie,pizzerie, osterie, pub	7,9792	4,7840	€ 12,7632	3,57	32,92
N23	Mense, birrerie, amburgherie	7,8674	5,3551	€ 13,2225	3,52	36,85
N24	Bar, caffè, pasticcerie	6,0123	3,6040	€ 9,6163	2,69	24,8
N25	Supermerc., pane, pasta, maceller.,aliment	4,4254	2,5577	€ 6,9831	1,98	17,6
N26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,6655	2,1900	€ 5,8555	1,64	15,07
N27	Ortofrutta, pescher.,fiori, pizza a taglio	10,3930	6,3782	€ 16,7712	4,65	43,89
N30	Discoteche, night club	4,4925	2,6899	€ 7,1824	2,01	18,51
N31	3-bis Magazz.ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	1,6539	0,9969	€ 2,6508	0,74	6,86
N32	3-ter Parch.ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	1,2740	0,7673	€ 2,0413	0,57	5,28
N33	11-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	4,6936	2,8163	€ 7,5099	2,1	19,38
N37	23-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	13,8350	8,2703	€ 22,1053	6,19	56,91
N38	24-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	11,1753	6,3796	€ 17,5549	5	43,9
N39	28-bis ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	6,3252	3,9281	€ 10,2533	2,83	27,03
N41	22-bis Sale x cerimonie senza cucina	7,9792	4,7840	€ 12,7632	3,57	32,92
N42	22-ter ubic. in grandi strutt.>1500 mq.	10,3930	6,2198	€ 16,6128	4,65	42,8
N43	3-quater aree scop.pach.attività prod.	1,0505	0,6394	€ 1,6899	0,47	4,4
N44	13-bis Vendita ingrosso attiv. Cat. 13	2,2574	1,4213	€ 3,6787	1,01	9,78